



REPUBBLICA ITALIANA

28/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60050** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*), nata l'*omissis* a *omissis* (*omissis*) ed ivi residente alla via *omissis* n. *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Brescia Leonardo (c.f. BRSLRD57S29F660D, pec: leonardobrescia@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Barletta, alla Piazza F. di Svevia, n. 37, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giannico Giuseppina (c.f. GNNGPP70B57D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Patteri Antonella, (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Preden Sergio (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Coretti Antonietta (c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Carcavallo Lidia (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce alla memoria di costituzione,

avverso

la sentenza n. 975/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 18 novembre 2021;
VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all'udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Alfredo Ioannelli, in sostituzione dell'avv. Leonardo Brescia per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 14 giugno 2022, *omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso accertando il diritto dell'odierna appellante all'attribuzione della pensione

privilegiata di reversibilità del proprio genitore dal 1° novembre 2017, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante, dopo aver rilevato di essere figlia maggiorenne inabile al lavoro di *omissis* deceduto il 1° giugno 2010, titolare di pensione diretta n. 60190041 a decorrere dal 10 settembre 1999, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 ai sensi del quale per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Secondo la prospettazione della parte appellante, il Giudice territoriale avrebbe *“omesso di prendere in considerazione il quadro normativo esistente e successivo al citato D.P.R. n. 1092/1973”* ed in particolare l'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 che avrebbe assimilato la normativa dettata per i pubblici dipendenti dal d.P.R. n. 1092/1973 in materia del riconoscimento ai superstiti della pensione privilegiata di reversibilità alla disciplina del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente tacita abrogazione degli artt. 81 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, l'appellante aggiunge che, anche a voler ipotizzare la permanente vigenza dell'art. 191 del predetto d.P.R. n. 1092/1973, sussisterebbero aspetti di disegualianza e di discriminazione del

trattamento riservato ai superstiti dei pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri soggetti, al punto da generare dubbi di legittimità costituzionale rispetto agli articoli 3 e 38 della Costituzione considerato che la pensione ai superstiti, nel regime obbligatorio gestito dall'Inps, è soggetta ad un trattamento più favorevole, potendo essere proposta in qualsiasi momento successivo alla morte del pensionato, con l'unico limite della prescrizione per i ratei di pensione non riscossi.

Secondo l'appellante, quindi, situazioni sostanzialmente identiche verrebbero disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre, nella vicenda all'esame, dovrebbe ritenersi applicabile il principio della legge più favorevole contenuto nella L. n. 335/1995.

Inoltre, la parte appellante deduce che l'oggetto del giudizio di primo grado afferiva alla sussistenza o meno del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro e del requisito della vivenza a carico del dante causa e non al riconoscimento della decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità dalla data del decesso del *de cuius*, avvenuta nel 2010, o dalla data della domanda amministrativa, intervenuta nel 2017.

Conclusivamente, l'appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame mediante il riconoscimento, nell'indicata qualità di figlia orfana maggiorenne inabile di *omissis*, del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità a decorrere dalla data del decesso del genitore ovvero dal 1° giugno 2010, con corresponsione delle relative somme maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria con

decorrenza di legge, con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con memoria depositata in data 17 novembre 2023, si è costituito l'Istituto previdenziale appellato chiedendo il rigetto dell'atto di gravame deducendo l'infondatezza dell'avversa doglianza e la correttezza della decisione impugnata.

Al riguardo, l'Inps eccepisce che la norma dettata dall'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 attiene alla disciplina procedimentale che non è stata travolta dall'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 con cui è stata disposta l'equiparazione in punto di aliquote e requisiti delle pensioni ai superstiti, soltanto con riguardo alla specifica disciplina sostanziale delle pensioni medesime, ferma restando l'applicabilità, per il resto, dei singoli ordinamenti propri dei pensionati pubblici.

Con memoria depositata in data 6 dicembre 2023, l'appellante ha ribadito le proprie doglianze concludendo per l'accoglimento dell'atto di gravame.

All'udienza del 14 dicembre 2023, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un trattamento pensionistico di reversibilità in favore di figlia maggiorenne riconosciuta dal Giudice di primo grado inabile allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro alla data della morte del genitore (1° giugno 2010), con attribuzione della relativa pensione di reversibilità soltanto dal novembre 2017,

ovvero dal mese successivo alla presentazione della domanda intervenuta dopo oltre un biennio dal decesso.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierna appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965 n. 903 prevede che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge ed ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi.

In particolare, la parte appellante si duole che il Giudice di *prime cure*, pur riconoscendole il diritto all'ottenimento della pensione di reversibilità in qualità di figlia maggiorenne inabile al lavoro, ha

disposto la decorrenza del predetto trattamento pensionistico non dalla data del decesso del genitore, ma dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda richiamando il dettato dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973.

L'atto di appello si appalesa infondato e non merita accoglimento.

Osserva, al riguardo, il Collegio che l'art. 160 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che in caso di morte del pensionato la liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni avviene senza provvedimento formale, mentre *“per gli altri aventi diritto”* si provvede su *“domanda degli interessati”*.

Secondo il disposto del su richiamato art. 191, comma 3, primo periodo, del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 *“per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*.

Tale disposizione che reca un'apposita normativa in tema di decorrenza del trattamento pensionistico, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellante, non può, ad avviso del Collegio, reputarsi tacitamente abrogata dall'introduzione dell'art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995 n. 335 che estende la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.

Trattasi, infatti, di disposizioni atte ad operare su differenti piani poiché l'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 si limita a dettare, come osservato dall'Istituto previdenziale appellato, una disciplina di natura procedimentale, mentre il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 prevede l'equiparazione di aliquote e requisiti della disciplina sostanziale del trattamento pensionistico ai superstiti.

Reputa, al riguardo, il Collegio che, trattandosi di liquidazione da effettuarsi "a domanda", ed essendo stata proposta tale domanda oltre il prescritto termine biennale, e precisamente a distanza di oltre sette anni dal decesso del genitore, appare corretta, immune da censure e conforme alla giurisprudenza contabile di appello (III Sez. App., n. 380/2021, Sez. Giur. Centr. App. per la Regione Siciliana, n. 185/2021) la decisione del Giudice territoriale che ha determinato la decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Quanto, poi, ai prospettati dubbi di incostituzionalità dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, per i quali la parte appellante non ha, tuttavia espressamente sollevato specifica questione di legittimità costituzionale, deve rilevarsi che per analoga normativa dettata in tema di decorrenza del trattamento previdenziale dall'art. 13 della L. 22 novembre 1962 n. 1646, la Consulta, nel dichiarare non fondata la relativa questione, ha chiarito che quando *"all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, è frutto a sua volta di una*

scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento" (Corte Costituzionale, sentenza n. 345/1999).

Infatti, "l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta (...) e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola" (Corte costituzionale, sent. 345/1999 e n. 203/1985).

Conclusivamente, il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene di dover rigettare l'atto di appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa possono essere compensate, stante la peculiarità della materia.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, rigetta l'appello proposto da *omissis* iscritto al n. **60050** del ruolo generale, con integrale conferma della pronuncia di primo grado.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi